

IL CONTRIBUTO PER IL LAVORO PARASUBORDINATO

CHE COS'È

È il contributo dovuto all'INPS, previsto dalla legge di riforma del sistema pensionistico, dai lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale o di collaborazione coordinata e continuativa, per la quale non è prevista una forma assicurativa pensionistica.

Il contributo ha lo scopo principale di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti) calcolata con il sistema contributivo in presenza di un minimo di 5 anni di versamenti.

A GENNAIO 2015

Il contributo è di misura diversa, **23,50 %** o **30,72 %**, a seconda dei casi:

a) per i collaboratori e i professionisti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria è pari al **30,72 %**.

Il contributo è comprensivo dello 0,72 % per finanziare il fondo per maternità, gli assegni familiari e la malattia;

b) per i collaboratori e professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o già titolari di pensione, il contributo è pari al **23,50 %**.

E' data la possibilità agli assicurati di riscattare cinque anni di collaborazioni coordinate e continuative, precedenti l'inizio dell'assicurazione. Il riscatto viene pagato in base all'aliquota contributiva vigente al momento della domanda ed è a completo carico del lavoratore.

CHI DEVE VERSARE

Sono interessati al versamento del contributo:

- 1) coloro che hanno redditi derivanti da attività professionale
- 2) coloro che hanno redditi derivanti da una collaborazione coordinata e continuativa: amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti, collaboratori di giornali, riviste ed enciclopedie (sono esclusi i compensi corrisposti per diritto di autore), partecipanti a collegi e commissioni.
- 3) venditori porta a porta
- 4) spedizionieri doganali dall'1.1.98 a seguito della soppressione del loro fondo di previdenza. A partire da questa data sono tenuti all'iscrizione obbligatoria presso la gestione: gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo alla data di soppressione gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo.
- 5) coloro che, dal 1.1.1999, ricevono borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.

067

01/2015

RISCATTO

I lavoratori parasubordinati hanno la facoltà di riscattare i periodi di lavoro svolti, per collaborazioni coordinate e continuative, precedentemente all'istituzione della Gestione separata

CONTRIBUTI IN ALTRE GESTIONI: OPZIONE

I lavoratori parasubordinati, che hanno contributi versati (precedentemente all'iscrizione alla Gestione separata) nell'Assicurazione Generale Obbligatoria o in un altro fondo o in una gestione autonoma dell'INPS, possono chiedere (domanda di opzione) che tali contributi siano conteggiati nella loro gestione per calcolare la pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo.

L'interessato con l'opzione può sommare i contributi versati nelle varie gestioni a condizione che:

- abbia un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni;
- abbia almeno 5 anni accreditati successivamente al 31 dicembre 1995.

Per esercitare l'opzione è necessario anche un ulteriore requisito, e cioè che l'interessato abbia meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Fanno eccezione i lavoratori che, pur avendo almeno o più di 18 anni di contributi a tale data, hanno presentato l'opzione entro il 1° ottobre 2001.

PIÙ DI 60 ANNI DI ETÀ

Chi svolge un'attività che rientra tra quelle per le quali è dovuto il contributo, ma ha più di 65 anni di età, può scegliere di non versare.

Chi, invece, ha un'età che va dai 60 ai 65 anni, può chiedere il rimborso dei contributi se alla cessazione dell'attività lavorativa non raggiunge il diritto a pensione, compresa quella supplementare. Questa norma transitoria, che ha tutelato questi soggetti per un quinquennio a partire dal 1996, è scaduta dal 1° aprile 2001 e per coloro che sono pensionati o sono iscritti ad altre forme obbligatorie dal 30 giugno 2001.

Quindi dal 1° aprile 2001 al 30 giugno 2001 la situazione ha raggiunto la normalità. Vediamo come:

- i soggetti con più di 65 anni di età che iniziano a svolgere l'attività hanno l'obbligo di iscriversi alla gestione separata;
- gli iscritti, che hanno compiuto 65 anni di età durante il quinquennio e non hanno chiesto la cancellazione, non possono più farlo;
- i soggetti che cessano l'attività lavorativa e non hanno conseguito il diritto alla pensione, non hanno più titolo a chiedere il rimborso ai contributi versati.

E' da precisare che:

i soggetti che avevano più di 65 anni di età durante il quinquennio e si sono avvalsi della facoltà di non iscriversi alla gestione, non sono tenuti a farlo una volta scaduto il periodo in quanto l'opzione esercitata rimane valida.

i soggetti che hanno compiuto 65 anni durante il quinquennio e si sono cancellati dalla gestione, non sono tenuti a iscriversi nuovamente.

067

01/2015

LA DOMANDA

Gli interessati devono presentare domanda all'INPS sui moduli in distribuzione presso le Sedi specificando il tipo di attività svolta ed i dati del committente.

COME SI PAGA

Il contributo alla gestione separata va versato all'INPS con il modello F24. Il modello è unico per professionisti e collaboratori.

Professionisti:

il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti e saldi negli stessi termini previsti per i versamenti IRPEF.

Collaboratori:

il versamento è effettuato con cadenza mensile dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.

Poichè il modello F24 non consente di identificare i nomi dei collaboratori cui vanno accreditati i contributi, i committenti hanno l'obbligo di compilare il modello GLA annualmente.

Il modello GLA sostituisce il vecchio modello GLA/D (trimestrale) e deve essere presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le collaborazioni. Il modello, che si compila in due parti GLA/R e GLA/C, deve essere spedito tramite raccomandata alla Sede di competenza. I committenti che presentano la denuncia con supporto magnetico hanno tempo fino al 30 aprile.

Il contributo è dovuto entro il limite di un massimale annuo rivalutato sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita.

Nell'anno 2015 il massimale è di € 100.324,00 annui.

ASSICURAZIONE INAIL

Dal 16 marzo 2000 i lavoratori parasubordinati sono assicurati anche contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'assicurazione riguarda non tutti i lavoratori ma solo quelli che: svolgono un'attività tra quelle considerate dalla legge a rischio di infortunio e quindi meritevoli di tutela (in genere si tratta di attività che richiedono l'uso di macchinari) esercitano le proprie mansioni (non occasionalmente) su veicoli a motore condotti personalmente.

Il premio da versare all'INAIL, calcolato sui compensi effettivamente percepiti, è ripartito tra committente (due terzi) e lavoratore (un terzo).

FINANZIARIA 2003

Dal 1° gennaio 2003 la gestione dei collaboratori coordinati e continuativi divide gli iscritti in quattro categorie e in tre aliquote. A staccarsi dagli altri «parasubordinati» — lo ha stabilito la legge 289/2002 (la Finanziaria 2003) — sono i titolari di pensione diretta, per i quali l'aliquota contributiva sale al 12,5 per cento.

La nuova Finanziaria 2008 introduce due aumenti dell'aliquota in misura pari al 1% per gli iscritti titolari di pensione previdenziale diretta, e dell'1,22% per i non iscritti ad altra gestione obbligatoria. Stesse maggiorazioni e uguali decorrenze anche per l'aliquota di computo del montante.

L'aliquota contributiva deve essere ripartita a carico del datore di lavoro e del collaboratore, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo. Non è prevista la maggiorazione dello 0,5% per prestazioni temporanee.

I GRUPPI

La contribuzione per collaboratori dal 1° gennaio 2013.

1° GRUPPO

ISCRITTI: sono gli iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria sia per lavoro dipendente che autonomo e i proscrittori volontari autorizzati prima del 1996 e limitatamente ai periodi nel corso dei quali effettuano i versamenti.

IL CONTRIBUTO: aliquota **23,50%** sia per il versamento che per il computo del montante.

2° GRUPPO

ISCRITTI: titolari di reddito da pensione diretta a carico di qualsiasi gestione.

IL CONTRIBUTO: aliquota del **23,50%** per il versamento e il computo del montante.

3° GRUPPO

ISCRITTI: assicurati non iscritti in altra gestione obbligatoria e non titolari di pensione a carico di alcuna di esse.

IL CONTRIBUTO: aliquota del **30,72%** per il versamento e per il computo.

4° GRUPPO

ISCRITTI: titolari di pensione ai superstiti.

IL CONTRIBUTO: aliquota del **10%**. La nuova legge non ha previsto un aumento per la categoria.

**LE ALIQUOTE DEL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE
E
L'ACCREDITO DEL CONTRIBUTO**

MINIMALE MENSILE

Anno di riferimento	Aliquota Contributiva	Minimale contributivo Mensile/annuo
EURO		
2003	12,5% (soggetti coperti) 14% (soggetti scoperti)	131,15 146,88
2004	15% (soggetti coperti) 17,30% (soggetti scoperti)	161,11 185,82
2005	15% (soggetti coperti) 18,00% (soggetti scoperti)	164,16 196,99
2006	15% (soggetti coperti) 18,20% (soggetti scoperti)	166,81 202,40
2007	16% (soggetti coperti) 23,5% (soggetti scoperti)	181,49 266,57
2008	17% (soggetti coperti) 24,72% (soggetti scoperti)	195,72 284,60
2009	17% (soggetti coperti) 25,72% (soggetti scoperti)	201,73 305,21
2010	17% (soggetti coperti) 26,72% (soggetti scoperti)	2.436,72 : 12 = 203,06 3.830,04 : 12 = 319,17
2011	17% (soggetti coperti) 26,72% (soggetti scoperti)	2.473,84 : 12 = 206,15 3.888,29 : 12 = 324,02
2012	18% (soggetti coperti) 27,72% (soggetti scoperti)	2.687,40 : 12 = 223,95 4.146,39 : 12 = 345,53
2013	20% (soggetti coperti) 27,72% (soggetti scoperti)	3.071,40 : 12 = 255,95 4.146,39 : 12 = 345,53
2014	22% (soggetti coperti) 28,72% (soggetti non coperti)	3.413,52 : 12 = 284,46 4.456,19 : 12 = 371,35
2015	23,50% (soggetti coperti) 30,72% (soggetti non coperti)	3.653,78 : 12 = 304,48 4.776,35 : 12 = 398,03

NOTA: per quanto concerne l'accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito dei lavoratori autonomi, che per il 2015 è di € 15.548,00, si prende detto valore e lo si moltiplica per 23,50% o 30,72% e si ottiene il minimale contributivo annuo per avere la copertura dei 12 mesi, lo si divide per 12 e si ottiene il minimale per l'accredito mensile.

Per soggetti coperti si intendono quelli iscritti a un'assicurazione obbligatoria pensionistica o titolari di pensione ai superstiti, mentre per soggetti scoperti quelli non iscritti a una forma di assicurazione obbligatoria pensionistica, ma titolari di pensione diretta. (VEDI PAGINA D 2-3)

Per ottenere l'importo del minimale annuo contributivo in presenza del quale scatta il diritto all'accREDITAMENTO del contributo per l'intero anno, basta moltiplicare il minimale mensile per 12.

Condizioni per una "telefonata con Dio"

(Fonte non specificata)

Controlla che il prefisso sia giusto.

Non comporre il numero senza pensarci bene per non rischiare una telefonata a vuoto.

Non irritarti quando senti il segnale di "occupato".

Attendi e riprova.

Sei certo di avere composto il numero giusto?

Ricorda che telefonare a Dio non è un monologo.

Non parlare continuamente tu, ma ascolta che cosa ha da dirti Lui.

In caso di interruzione controlla se non sei stato tu stesso ad interrompere il collegamento.

Non abituarti a chiamare Dio unicamente in casi di emergenza, scegliendo solo il numero del pronto intervento.

Non telefonare a Dio soltanto nelle ore a tariffa ridotta, ossia prevalentemente di Domenica.

Anche nei giorni feriali dovrebbe esserti possibile una breve chiamata a intervalli regolari.

Ricordati sempre che le telefonate con Dio non hanno scatti.